



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2290 del 2011, proposto da: Ditta Individuale Stillitano Antonino, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Ferro', con domicilio eletto presso Luciano Salomoni in Milano, via L. Ariosto, 30;

contro

Ministero dell'Interno Prefettura di Varese - U.T.G., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
Autostrada Pedemontana Lombarda Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaella De Giorgi, Michele Massaro, con domicilio eletto presso Michele Massaro in Milano, piazza della Repubblica 32;

nei confronti di

L.I.Mo.Ter. Costruzioni Generali Srl;

sul ricorso numero di registro generale 3513 del 2011, proposto da:

Ditta Individuale Stillitano Antonino, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Ferrò, con domicilio eletto presso la segreteria del Tar in Milano, via Corridoni, 39;

contro

Ministero dell'Interno U.T.G. - Prefettura di Varese, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 2290 del 2011:

dell'informativa interdittiva antimafia del Prefetto della Provincia di Varese, di estremi sconosciuti, di cui si è appresa l'esistenza dalle comunicazioni di L.I.Mo.Ter Costruzioni Generali e Cofiba s.r.l. del 13.6.2011;

nonché per l'annullamento della nota della Prefettura di Varese in data 17.6.2011 prot. 21961 di diniego di rilascio di copia dell'informativa prefettizia relativa alla ricorrente;

e per l'accertamento del diritto all'accesso e la condanna della Prefettura al rilascio di copia.

quanto al ricorso n. 3513 del 2011:

- dell'informativa interdittiva antimafia del Prefetto della Provincia di Varese prot. 558-64noc/2011/Area 1 OSP in

data 24 maggio 2011;

- delle relazioni della Direzione Investigativa Antimafia n. 3354 del 5 aprile 2011, n. 3624 del 12 aprile 2011, n. 378 del 15 aprile 2011;

- di ogni atto presupposto, conseguente, connesso ancorché non conosciuto.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno Prefettura di Varese - U.T.G. e di Autostrada Pedemontana Lombarda Spa e di Ministero dell'Interno U.T.G. - Prefettura di Varese;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2013 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, con il ricorso RG 2290/2011 impugna la rescissione del contratto di subappalto e l'informativa interdittiva antimafia che ha generato l'interruzione del rapporto contrattuale per i seguenti motivi.

I) Violazione di legge ed eccesso di potere in quanto, sebbene la ricorrente dichiara di non essere a conoscenza del provvedimento interdittivo della Prefettura, ritiene che esso sia stato emanato in mancanza dei presupposti di legge e senza motivazione.

II) Violazione di legge ed eccesso di potere in quanto la Prefettura avrebbe respinto illegittimamente la richiesta d'accesso alla suddetta informativa.

Con il ricorso RG 3513/2011, la ricorrente, venuta a conoscenza del provvedimento interdittivo, solleva i seguenti motivi di ricorso.

III) Violazione e falsa applicazione d.p.r. 252/98; d.lgs. 490/94; l. 47/94; l. 575/65; violazione dei principi del giusto procedimento ex L. 241/90; illogicità manifesta e sviamento in quanto non verrebbe dato conto delle ragioni poste alla base di tale unilaterale valutazione e dei motivi per cui i fatti raccolti dalla D.I.A. assumerebbero rilievo la Prefettura.

IV) Violazione di legge ed eccesso di potere, travisamento dei presupposti di fatto e diritto; difetto d'istruttoria e di motivazione; violazione e falsa applicazione d.p.r. 252/98; d.lgs. 490/94; l. 47/94; l. 575/65; violazione e falsa applicazione delle circolari ministeriali 559/leg/240.517.8 in data 8 gennaio 1996 e 18 dicembre 1998; illogicità manifesta e sviamento.

Secondo la ricorrente la presenza di un fornitore della ricorrente nel cantiere del Pio Albergo Trivulzio per il trasporto materiali potenzialmente "sospetto non sarebbe elemento sufficiente a suffragare l'esistenza di infiltrazioni mafiose in quanto tale rapporto commerciale, peraltro limitato ad un solo cantiere e ad "alcuni trasporti" non consentirebbero di evidenziare elementi di contiguità, né di condizionamento, da parte della criminalità organizzata, di cui sarebbe incerto lo stesso legame con l'impresa fomitrice della ricorrente.

A ciò si aggiungerebbe l'irrelevanza sia della presenza nel c.d.a. della ricorrente di soggetto già indagato per traffico illecito di rifiuti sia del coinvolgimento dei titolari di quote societarie e legali rappresentanti della ricorrente in alcuni procedimenti penali.

Neppure i contatti telefonici dei componenti degli organi della ricorrente con molti degli indagati nell'ambito della c.d. "operazione infinito", nell'ambito dei quali si evincerebbe una evidente continuità di rapporti e familiarità,

sarebbero rilevanti, trattandosi di semplici rapporti lavorativi volti alla individuazione di fornitori di trasporto dei materiali provenienti da scavi e demolizioni.

La difesa dello Stato e quella del concessionario autostradale hanno chiesto la reiezione dei ricorsi.

All'udienza del 12 febbraio 2013 le cause sono state trattenute dal Collegio per la decisione.

2. In primo luogo occorre riunire le cause RG. 2290 del 2011 e RG 3513 del 2011 per connessione oggettiva e soggettiva.

3. Venendo ora all'esame del primo ricorso occorre rinviare la trattazione del primo motivo, che sarà trattato insieme al terzo, appartenente al ricorso RG 3513 del 2011, in quanto aventi ad oggetto entrambi l'interdittiva antimafia.

Sussiste invece carenza di interesse in merito al secondo motivo di ricorso in quanto la Prefettura ha depositato i documenti relativi all'interdittiva antimafia in giudizio.

4. Venendo ora all'esame del terzo motivo di ricorso, esso è infondato.

Dall'esame degli atti risulta chiaramente il legame reiterato dell'impresa ricorrente con altre imprese, quali la Danesi s.r.l. e la Al.Ma. s.r.l. già destinatarie di informazioni interdittive antimafia in quanto strumenti attraverso le quali la criminalità organizzata di origine calabrese riusciva a prendere parte agli appalti pubblici nel settore del movimento terra.

A ciò si aggiunge che a Stillitano Antonino è stato contestato il reato di traffico illecito di rifiuti dal quale è possibile desumere l'esistenza di una situazione relativa al tentativo di infiltrazione mafiosa. In merito occorre ricordare che l'art. 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 1998, prevede che le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa sono (tra l'altro) desunte da provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva, per taluno dei reati presi in considerazione dall'art. 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale.

Fra le diverse figure di reato contemplate dalla disposizione da ultimo menzionata è compreso l'art. 260 del d.lgs. n. 152 del 2006 (già previsto nei medesimi termini dall'art. 53 bis del d.lgs. n. 22 del 1997) che sanziona le "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" per il quale Antonino Stillitano è stato deferito all'autorità giudiziaria. Né in merito è sufficiente affermare, come fa la difesa della ricorrente, che per tale reato "non risulta essersi giunti a pronunce definitive" in quanto ai fini dell'accertamento di infiltrazioni criminali non occorre la presenza di una sentenza di condanna definitiva. A ciò si aggiunge che la contestazione del traffico illecito di rifiuti non si riferisce a generici atti di abbandono di rifiuti, bensì al fatto di aver "organizzato uno smaltimento di terre contaminate in una cava non autorizzata anziché destinarli ad impianto autorizzato con elusione di ingenti oneri di conferimento previsti per tale tipo di rifiuto", tipica condotta delle organizzazioni criminali che operano nel movimento terra.

Ulteriori elementi della stretta contiguità degli amministratori della società con la criminalità di origine calabrese risultano dai contatti telefonici, relativi allo svolgimento dell'attività di trasporto della terra, con membri della famiglia Strangio e con Giuseppe Romeo, individuato come un rappresentante delle cosche, dai quali l'autorità giudiziaria ha desunto l'esistenza in Lombardia di un mercato del movimento terra basato esclusivamente su accordi di rango mafioso fatti dai rappresentanti delle "ndrine" presenti.

Il quadro si completa con diverse condanne e precedenti penali che riguardano tutti i membri della famiglia che controlla la società ricorrente, che costituiscono il segno della propensione allo svolgimento di attività criminosa.

In definitiva quindi il Collegio ritiene che gli indizi delle infiltrazioni di stampo mafioso ed equiparate individuate dall'autorità di pubblica sicurezza siano ampi e fondati su indizi certi, e, di conseguenza, i ricorsi vanno respinti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti e riuniti, li respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore delle controparti, che liquida in euro 3.000,00 ciascuna, oltre IVA e CPA se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore

Fabrizio Fomataro, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)